Titolo

Dichiarazioni lesive - art. 23, comma 1, CGS - art. 4, comma 1, CGS - disposizione di chiusura

Descrizione

Anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell'art. 23 del CGS, va comunque verificato se possa residuare una violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell'ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l'art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L'art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest'ultima non venga riconosciuta l'applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità (CFA, Sez. I, n. 23/2022-2023). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse superato il confine tra il legittimo diritto di critica in quanto l'interessato non si era limitato a criticare il merito di questa o quella decisione arbitrale, ma aveva utilizzato espressioni incontinenti ed offensive, volte esclusivamente a denigrare la persona del direttore di gara e a gettare un pervasivo discredito sulla conduzione dell'incontro da parte di questi. Il tutto aggravato dalla funzione dirigenziale del tesserato, atteso che le regole violate assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 106/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 23, comma 1, CGS; art. 4, comma 1 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0106 CFA del 21 maggio 2025 (PFI/Sig. Giuliano Lilli - A.S.D. Valfabbrica 1916)